

**COMUNE DI MARSCIANO**

**(Provincia di Perugia)**

**D 2) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI  
URBANI DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DA  
QUELLI RELATIVI ALLE CIVILI ABITAZIONI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.87 del 21.7.1998

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 10.3.2005

Art. 1  
CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento detta norme, ai sensi dell'art. 21, c. 2, lettera g) del D.lgs. 5.2.1997 n. 22, per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole e agro-alimentari, industriali, artigianali, commerciali e dei servizi, nonché da ospedali, istituti di cura e affini, sia pubblici che privati, ai fini del conferimento dei rifiuti medesimi, in regime di privativa, al servizio pubblico e della connessa applicazione della disposizioni di cui agli articoli da 58 a 81 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2  
CRITERI DI ASSIMILAZIONE

Per gli effetti di cui al precedente art. 1, vanno considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da qualsiasi locale o luogo adibito ad uso diverso dalla civile abitazione, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, alla lettera a) del punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27.7.1984, (G.U.s.o. n. 253/84) esclusi gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni (*inserito con deliberazione C.C. n. 48 del 10.3.2005*);

In detta elencazione vanno considerati anche gli accessori per l'informatica.

Ai fini dell'assimilazione si prescinde dalle quantità annue dei rifiuti prodotti dai singoli soggetti interessati.

Art. 3  
LIMITI ALL'ASSIMILAZIONE

I criteri di assimilazione definiti al precedente art. 2 vanno applicati tenendo conto delle limitazioni e dei divieti posti dall'art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 22/1997 in materia di conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, degli imballaggi, secondari e terziari di qualsiasi natura.

La privativa comunale in tema di rifiuti assimilati non si applica alle attività di recupero dei rifiuti medesimi. Le superfici su cui detti rifiuti vengono prodotti sono tassate con tariffa ridotta con rapporto all'entità dei rifiuti avviati al recupero, qualora venga data dimostrazione dell'effettivo inoltro per il recupero dei rifiuti e della correttezza delle modalità osservate al riguardo.

Art. 4  
ABROGAZIONE DI NORME

Tutte le vigenti prescrizioni normative comunali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento debbono considerarsi abrogate alla data di applicabilità del regolamento medesimo: